PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata
BARBUTO ELISABETTA
Istituzione di un fondo per viaggi a tariffe agevolate sia sul territorio nazionale che
estero per la cura di gravi patologie

ONOREVOLI COLLEGHI! La Costituzione della Repubblica Italiana e, in particolare, l'art. 32, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.
A detto fine e secondo principi di equità e giustizia sociale, la presente proposta di
legge intende garantire ai malati di poter raggiungere le strutture ospedaliere non
presenti sul territorio regionale, specializzate nella cura e nel trattamento di gravi patologie e nell'esecuzione di terapie salva vita, con agevolazioni nell'acquisto, sia
per l'Italia che per l'estero, di biglietti A/R, sia ferroviari che aerei a tariffe agevolate, ridotti del 50 per cento.
Risulta, dunque, opportuno e necessario garantire a tutti coloro i quali si trovino in una condizione economica svantaggiata, di poter usufruire di tali agevolazioni.
Da uno studio del Censis del gennaio 2017, intitolato "Migrare per curarsi", che ha riguardato un monitoraggio tra gli anni 2005 – 2016, risulta che sono circa 750.000 l'anno i ricoveri in mobilità ospedaliera interregionale.
Escludendo i neonati nati sani e i lungodegenti, nonché le persone che vengono ricoverate più di una volta nello stesso anno o in regime diurno, lo studio del Censis si è soffermato sulla "migrazione sanitaria" e sui ricoveri fuori regione, che
riguarda circa 735.000 pazienti che ogni anno devono affrontare un viaggio legato
ad un ricovero.
Di questi solo il 10% dei casi si riferisce a ricoveri fuori regioni a seguito di incidente o malattia sopraggiunta quando il paziente si trovava in viaggio.
Soprassedendo sui ricoveri verso i capoluoghi di regione confinanti, i maggiori disagi si registrano allorchè i pazienti devono raggiungere le grandi città del Centronord e, in particolare, verso i 12 grandi Ospedali, che attraggono più del 25% dei flussi.
La ricerca ha consentito di confermare che gli esodi ospedalieri a distanza, cioè quelli diretti verso Ospedali situati in regioni non contigue con quelle di residenza, rappresentano la quota di mobilità che determina le maggiori condizioni di disagio e di perdite economiche per i pazienti e i loro familiari.
Soprattutto nel Mezzogiorno il paziente che parte per la gravità e la complessità del caso deve indirizzarsi verso Regioni lontane, perché quelle vicine non offrono
alternative soddisfacenti.
I principali Ospedali di destinazione degli esodi ospedalieri a carattere pediatrico

sono il Bambino Gesù di Roma e il Gaslini di Genova, a carattere oncologico gli Istituti Oncologici di Milano e Aviano e a carattere ortopedico-tramautologico l'Istituto Rizzoli di Bologna.
Nell' 85% dei casi il paziente è seguito da almeno un accompagnatore e particolarmente significativa è la migrazione dei minori per gravi patologie pediatriche, che spesso prevedono lunghi periodi di permanenza con il coinvolgimento di entrambi i genitori.
Particolare attenzione richiede poi la questione dei pazienti oncologici, che come nel caso dei pazienti pediatrici, rientrano nell'area della necessità e della moltiplicazione delle difficoltà.
Nel caso dei pazienti oncologici, inoltre, salta quasi completamente la migrazione
di prossimità e nel Mezzogiorno quasi l' 80% dei malati migra verso le regioni del
Centronord.
La migrazione oncologica nel solo 2015 ha coinvolto oltre 90.000 persone, con notevoli costi per la spesa del viaggio a carico del paziente e degli accompagnatori.
Sempre dallo studio del Censis, per quanto attiene agli accompagnatori, questi secondo le dichiarazioni dei pazienti, figurano presenti nell' 86% dei casi di ricovero fuori regione e si tratta prevalentemente di familiari e le spese sostenute
dagli stessi per i trasporti sono ovviamente confrontabili con quelle dei pazienti.
Negli ultimi anni, occasionalmente, a livello nazionale, tra le compagnie aeree e alcuni gruppi ospedalieri sono stati siglati accordi per prevedere tariffe agevolate per i pazienti che dovevano raggiungere tali strutture, per esami, ricoveri, visite mediche.
Ad oggi, per fare un esempio, sul sito del comune di Torino, si possono trovare convenzioni stipulate tra l'Istituto Nazionale dei Tumori ed Alitalia e Trenitalia, che permettono ai malati oncologici e ai loro eventuali accompagnatori l'acquisto di biglietti scontati per potersi spostare su determinate tratte. Mentre sul sito dell'ospedale Bambino Gesù con validità fino al 31 dicembre 2019, la divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia (DPLH) offriva ai pazienti del Bambino Gesù e
ai loro accompagnatori la possibilità di acquistare biglietti ferroviari con tariffe agevolate valide sui treni di media e lunga percorrenza del territorio italiano.
Tali tariffe agevolate risultano comunque non sufficienti per garantire alle persone meno abbienti, la possibilità di poter raggiungere la struttura ospedaliera
adeguata e le convenzioni ad oggi previste, risultano essere solo per il territorio nazionale.
In questi anni, notizie di cronaca hanno raccontano di storie di malati terminali che in Italia non avrebbero trovato l'intervento adeguato alla patologia riscontrata, e solo grazie a raccolte di fondi pubblici, sono riusciti a curarsi in paesi esteri.
A tal fine, la presente proposta di legge, composta da un unico articolo, istituisce

un fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui, per l'acquisto, sia per l'Italia che per l'estero, di biglietti A/R sia ferroviari che aerei a tariffe agevolate, ridotti del 50 per cento, per il soggetto interessato alle cure e per un massimo di due accompagnatori. Il comma 2 del presente articolo definisce i soggetti cui spettano
le agevolazioni, mentre il comma 3 definisce le modalità e i criteri per accedere alle agevolazioni, attraverso l'emanazione di un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Da ultimo il comma 4 prevede l'opportuna copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART.1

(Fondo per viaggi a tariffe agevolate per cure mediche)

1.A decorre dal 1° gennaio 2020, al fine di consentire ai pazienti di raggiungere le
strutture ospedaliere non presenti sul territorio regionale, specializzate nella cura e nel trattamento di gravi patologie, è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui, per l'acquisto, sia per l'Italia che per l'estero, di biglietti A/R sia ferroviari che aerei a tariffe agevolate, ridotti del 50 per cento, per il soggetto interessato alle cure e per un massimo di due accompagnatori.

2.L'agevolazione di cui al comma 1 è prevista qualora il soggetto interessato, presenti idonea certificazione medica attestante la prenotazione della visita o del ricovero e il nucleo familiare di appartenenza sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.

3.Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di attuazione della presente legge.

4. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.